



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963, inteso a riservare l'Antartide soltanto per attività pacifiche e a mantenere in questa regione l'armonia internazionale;
- VISTA** la l. 10 giugno 1985, n. 284, recante «*Programma nazionale di ricerche in Antartide*»;
- VISTA** la l. 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*», e in particolare l'art. 17, comma 3, ai sensi del quale «*Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione*»;
- VISTO** il Protocollo sulla Protezione ambientale relativo al trattato sull'Antartide, concluso a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54, e i relativi annessi, con il quale viene integrato il Trattato sull'Antartide in modo da garantire lo sviluppo del regime globale per la protezione dell'ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati;
- VISTA** la l. 27 novembre 1991, n. 380, recante «*Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide*»;
- VISTO** il d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, recante «*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*», e in particolare l'articolo 7;
- VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO** il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTA** la l. 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», art. 1, comma 552, laddove è previsto che «*Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «del Programma nazionale di ricerche in Antartide,» sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a*



Il Ministro dell'università e della ricerca

decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998”;

- VISTO** il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 ottobre 2020, n. 786, con il quale è stata istituita, per la durata di un quadriennio, la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA);
- VISTO** il decreto interministeriale 20 luglio 2022, n. 170, “Regolamento recante le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate”, il cui art 10 prevede che “la CSNA, nella sua attuale composizione, rimane in carica sino alla nomina dei nuovi componenti, che ha luogo entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”;
- VISTO** l'art 5 del citato decreto interministeriale 20 luglio 2022, n. 170, il cui comma 1 prevede che “Il Ministro, per la definizione e l'attuazione del PNRA, si avvale della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA)” e i cui commi 2 e 3 precisano che “con decreto del Ministro è istituita, presso il Ministero, la CSNA [...] composta da tredici componenti in possesso di comprovata esperienza maturata nelle aree scientifiche del PNRA, con competenza delle zone polari. I componenti di cui al presente comma sono nominati con decreto del Ministro e designati in numero di tre, compreso il presidente della CSNA, dal Ministro medesimo, e in numero di dieci, rispettivamente, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministro della difesa, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)”;
- VISTO** il d.l. 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con cui la denominazione del Ministero della transizione ecologica è stata modificata in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- VISTE** le designazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (prot. n. 1018 del 25 gennaio 2023), del Dipartimento per la trasformazione digitale (prot. n. 16969 del 29 dicembre 2022), del Ministro della difesa (prot. n. 755 del 19 gennaio 2023), del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (prot. n. 16550 del 20 dicembre 2022.) della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) (prot. n. 15885 del 6 dicembre 2022), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (prot. n. 3135 del 16 marzo 2023), dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (prot. n. 15988 del 7 dicembre 2022) dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (prot. n. 16380 del 15 dicembre 2022), dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (prot. n. 472 del 16 gennaio 2023), dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) (prot. n. 15896 del 6 dicembre 2022);
- RITENUTO** di procedere alla nomina della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA) per il prossimo quadriennio;

DECRETA

Articolo 1

Costituzione della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA), prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale 20 luglio 2022, n. 170, è così composta:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- a) prof. Silvano Onofri, professore ordinario di “Botanica Sistemática” all’Università della Tuscia, nel ruolo di presidente, designato dal Ministro dell’università e della ricerca;
- b) prof. Giorgio Budillon, professore ordinario di “Oceanografia e Fisica dell’Atmosfera” presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “PARTHENOPE” dove ricopre attualmente la carica di Direttore, designato dal Ministro dell’università e della ricerca;
- c) dott. Vincenzo Di Felice, direttore generale della ricerca del Ministero, designato dal Ministro dell’università e della ricerca;
- d) ing. Elisa Mantelli, professore associato presso l’Università della Tasmania (Australia), designata dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- e) dott.ssa Emilia La Nave, ricercatrice presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, designata dal Dipartimento per la trasformazione digitale;
- f) col. Daniele Bolzoni, designato dal Ministro della difesa;
- g) prof.ssa Anna Maria Fioretti, Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- h) prof. Roberto Danovaro, professore ordinario di “Biologia Marina ed Ecologia” dell’Università Politecnica delle Marche, designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
- i) prof. Carlo Barbante, professore ordinario presso il dipartimento di Scienze Ambientali, Informatiche e Statistiche dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- l) dott. Guido Di Donfrancesco, ricercatore senior presso l’Università di Napoli Federico II, designato dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- m) dott. Stefano Urbini, ricercatore presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, designato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
- n) prof.ssa Silvia Masi, professore associato presso l’Università “Sapienza” di Roma, designata dall’Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
- o) dott. Fausto Ferraccioli, direttore del Dipartimento di Geofisica dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, designato dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS).

Articolo 2

Compensi, gettoni di presenza, indennità e rimborsi spese

1. Ai componenti della CSNA, ivi incluso il personale di segreteria di cui all’art. 5, comma 7, del decreto interministeriale 20 luglio 2022, n. 170, non saranno corrisposti gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
2. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione provvederà ciascuna amministrazione o ente designante nell’ambito delle risorse di disponibili a legislazione vigente.
3. Gli eventuali rimborsi spese potranno essere corrisposti nei limiti delle risorse a tal fine previste da ciascuna amministrazione interessata.

Articolo 3

Rimborsi spese per i rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca

1. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione dei rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca nella Commissione scientifica nazionale per l’Antartide si provvede nell’ambito delle risorse stanziata ai sensi dell’art. 1, comma 552, della l. 30 dicembre 2020, n. 78.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Gli eventuali rimborsi spese di cui al precedente comma potranno essere corrisposti nel limite annuo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), secondo le indicazioni che verranno a tal fine fornite dalla competente Direzione generale.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per le verifiche di competenza e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini